

Politica di gestione dei conflitti d'interessi

Indice

CAPO I - DEFINIZIONI	4
art. 1 - definizioni	4
CAPO II - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI	7
Art. 2 - Ambito di applicazione	7
Art. 3 - Principi generali	7
CAPO III - IDENTIFICAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI	8
Art. 4 - Criteri di identificazione dei conflitti d'interessi	8
Art. 5 - Tipologie di conflitti d'interessi nell'attività di gestione dei patrimoni sia individuali che collettivi.....	10
Art. 5.1 - Selezione degli investimenti.....	10
Art. 5.2 - Scelta delle controparti contrattuali	11
Art. 5.3 - Esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti	12
Art. 6 Conflitti di interessi riguardanti il rimborso degli investimenti	12
Art. 7 - Operazioni personali.....	12
Art. 8 -Tipologie di conflitti d'interessi nelle altre attività prestate dalla Società	13
CAPO IV - GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSI.....	13
Art. 9 - Criteri di individuazione delle misure organizzative e procedure per la gestione e il monitoraggio dei conflitti d'interessi	13
Art. 10 - Misure organizzative per la gestione dei conflitti d'interessi	14
Art. 10.1 - Organi e funzioni aziendali competenti	14
Art. 10.2 - Consiglieri indipendenti.....	15
Art. 10.3 - Cumulo di funzioni.....	16
Art. 11 - Procedure per la gestione dei conflitti d'interessi	17
Art. 11.1 - Selezione degli investimenti.....	17
Art. 11.2 - Scelta delle controparti contrattuali	18
Art. 11.3 - Esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti	18
Art. 11.4 - Criteri di remunerazione	19
Art. 11.5 - Incentivi.....	19
ART. 11.5 - INDIPENDENZA DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO E DELLA FUNZIONE DI VALUTAZIONE DEI BENI.....	19
Art. 11.6 - Procedure "aggiuntive" per la gestione dei conflitti di interessi di FIA	20
Art. 12 - Altre misure e procedure per la gestione dei conflitti d'interessi	20
Art. 13 - Conflitti d'interessi non neutralizzabili	20
Art. 14 - monitoraggio dei conflitti d'interessi.....	21
Art. 15 -Verifica e aggiornamento	21

Riferimenti normativi

Disciplina Comunitaria

- ✓ Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004
- ✓ Direttiva 2006/73/CE della Commissione del 10 agosto 2006: Regolamento Delegato 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza;
- ✓ "Regolamento UE 2015/760": il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine;
- ✓ Technical Advice on Possible Implementing Measures of the Directive 2004/39/EC on Markets in Financial Instruments, aprile 2005;
- ✓ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE;
- ✓ Regolamento delegato 565/2017 della Commissione del 25 aprile 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva.

Disciplina nazionale

- ✓ D.lgs. 58/98, cosiddetto Testo unico della Finanza (TUF);
- ✓ Decreto Ministeriale n. 166/2014;
- ✓ "Regolamento sulla gestione collettiva": il Provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 recante il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio;
- ✓ "Regolamento Intermediari": la delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, recante il Regolamento Intermediari;
- ✓ Decreto del Ministero delle Finanze n. 30 del 5 marzo 2015.

Altri Riferimenti

- ✓ Protocollo di autonomia per la gestione dei conflitti d'interesse - ASSOGESTIONI
- ✓ Policy Incentivi;
- ✓ Politica di Remunerazione e Incentivazione di ANIMA SGR;
- ✓ Codice di Comportamento;
- ✓ Codice Etico;
- ✓ *Policy* - "Strategie e Principi di Stewardship per l'esercizio dei diritti amministrativi e di voto inerenti agli strumenti finanziari detenuti dagli OICVM gestiti";
- ✓ Policy - Politica di esternalizzazione di funzioni aziendali.

Premessa

Le vigenti disposizioni normative stabiliscono che nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, nonché dei servizi di investimento e accessori, le società di gestione del risparmio devono formulare, applicare e mantenere una “politica di gestione dei conflitti di interesse” che contempli le procedure e le misure da adottare per assicurare l’equo trattamento degli OICR, nonché per gestire in modo efficiente i conflitti in grado di ledere gravemente gli interessi dei clienti / investitori. Pertanto in conformità al Regolamento Intermediari con il presente documento, ANIMA Sgr definisce la propria politica di gestione dei conflitti di interesse.

Il documento recepisce le raccomandazioni contenute nel “Protocollo di Autonomia per la gestione dei conflitti di interesse” di Assogestioni.

CAPO I - DEFINIZIONI

ART. 1 - DEFINIZIONI

1. Ai fini della presente Policy si intende per:

- a) “Associazione”: l’Assogestioni - Associazione italiana dei gestori del risparmio;
- b) “TUF”: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
- c) “Regolamento Congiunto”: il provvedimento della Banca d’Italia e della Consob del 29 ottobre 2007, recante il Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi d’investimento o di gestione collettiva del risparmio, aggiornato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018;
- d) “Regolamento Intermediari”: la delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, e successive integrazioni e aggiornamenti,;
- e) “Regolamento sulla gestione collettiva”: il Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 recante il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio e successivi aggiornamenti;
- f) “Regolamento UE”: il Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza;
- g) “Regolamento UE 2015/760”: il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine;
- h) “Regolamento UCITS”: Il Regolamento delegato (UE) della Commissione del 17 dicembre 2015 che integra la direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi dei depositari;
- i) D.M.”: Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 marzo 2015, n. 30, recante il Regolamento attuativo dell’articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani;
- j) “Società”: ANIMA Sgr;
- k) “OICVM”: il fondo comune d’investimento e la SICAV rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE;
- l) “FIA”: il fondo comune d’investimento, la SICAV e la SICAF rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE;
- m) “FIA riservato”: il FIA la cui partecipazione è riservata a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 marzo 2015, n. 30;
- n) “OICR”: gli OICVM e i FIA;

- o) "gestione collettiva": il servizio che si realizza attraverso la gestione di OICR e dei relativi rischi;
- p) "servizi": il servizio di gestione di portafogli, i servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), del TUF limitatamente alle quote di OICR gestiti, il servizio di consulenza in materia di investimenti, la commercializzazione di OICR di terzi, la commercializzazione di OICVM propri, il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, qualora la Società sia autorizzata a prestare il servizio di gestione di FIA;
- q) "Società sotto soglia": le SGR che svolgono esclusivamente il servizio di gestione collettiva di FIA riservati nonché le SICAV e le SICAF riservate a investitori professionali che: (i) gestiscono attività, comprese eventuali attività acquisite mediante la leva finanziaria, che non superano in totale la soglia di 100 milioni di euro; oppure (ii) gestiscono attività che non superano in totale la soglia di 500 milioni di euro, a condizione che i FIA non ricorrano alla leva finanziaria e prevedano che il diritto dei partecipanti al rimborso delle quote o azioni non sia esercitabile per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di investimento iniziale di ciascun FIA;
- r) "partecipante" o "investitore": il soggetto cui la Società presta il servizio di gestione collettiva;
- s) "cliente": il soggetto cui la Società presta i servizi;
- t) "società del gruppo": le società del gruppo di appartenenza della Società;
- u) "gruppo di appartenenza della Società": il gruppo di appartenenza della SGR come definito nel Titolo I, Capitolo I, punto 21) del Regolamento sulla gestione collettiva;
- v) "Gruppo rilevante della Società": il gruppo rilevante della SGR/SICAV/SICAF come definito nel Titolo I, Capitolo I, punto 20) del Regolamento sulla gestione collettiva;
- w) "Socio rilevante": il socio titolare di partecipazioni qualificate come individuate ai sensi del Titolo IV, Capitolo I, Sezione II¹, del Regolamento sulla gestione collettiva, nonché tutti gli azionisti della Capogruppo con partecipazione rilevante;
- x) "soggetto rilevante": il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:
 - a. amministratore, sindaco, socio o equivalente o dirigente della Società;
 - b. dipendenti della Società, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della Società e che partecipino alla prestazione del servizio di gestione collettiva o di altri servizi o attività d'investimento da parte della medesima Società (ad. Es, responsabili delle funzioni aziendali di controllo della Società);
 - c. persone fisiche o giuridiche che partecipano direttamente alla prestazione di servizi alla Società sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione del servizio di gestione collettiva o di altri servizi (ad. Esempio, il gestore delegato, gli outsourcer incaricati di attività di property, facility management);
- z) "deleghe operative": le funzioni che pongano il titolare in condizione di influire sulle concrete scelte di gestione del patrimonio o dei patrimoni e comunque sull'operatività ordinaria della Società, tenuto conto dei livelli decisionali concretamente previsti nelle procedure interne adottate dalla Società;
- aa) "partecipazione rilevante": ogni partecipazione superiore al 3 (tre) per cento del capitale della società partecipata qualora quest'ultima sia una società quotata ovvero ogni partecipazione superiore al 10 (dieci) per cento in tutti gli altri casi. I relativi calcoli sono effettuati in

¹ Sono tenuti a effettuare alla Banca d'Italia le comunicazioni previste dal presente Capitolo coloro che, direttamente o indirettamente, da soli o di concerto, intendono acquisire, a qualsiasi titolo, partecipazioni al capitale di una SGR, SICAV o SICAF che, tenuto conto di quelle già possedute, danno luogo:

- a. a una partecipazione almeno pari al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della SGR, SICAV o SICAF;
- b. a una variazione della partecipazione che comporti il raggiungimento o superamento delle soglie del 20%, 30%, 50% del capitale sociale o dei diritti di voto della SGR, SICAV o SICAF;
- c. alla possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla SGR, SICAV o SICAF; d) al controllo della SGR, SICAV o SICAF, indipendentemente dall'entità della partecipazione.

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, TUF, per le SICAV e le SICAF, ai fini dell'accertamento delle soglie sub a), b) e d), si fa riferimento alle sole azioni nominative.

- conformità ai criteri dettati ai sensi dell'art. 120 del TUF e dei relativi regolamenti attuativi;
- bb) "parte/soggetti correlati alla Società": un soggetto che:
1. direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (i) controlla la Società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
 - (ii) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
 - (iii) esercita il controllo sulla Società congiuntamente con altri soggetti;
 2. è una società collegata della Società;
 3. è una *joint venture* in cui la Società è una partecipante;
 4. è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società o della sua controllante;
 5. è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui ai punti 1 e 4;
 6. è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui ai punti 4 e 5 esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
 7. è un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata;
 8. risulta portatore di potenziali conflitti di interesse, è:
 - a. un socio rilevante (come definita alla lettera v) e tutti gli azionisti della Capogruppo con partecipazioni rilevanti;
 - b. una società, e con essa tutte le società ad essa legate dalla definizione di controllo di cui all'art. 93 del TUF, con cui una o più società del Gruppo AH abbia stipulato accordi di collocamento che rappresentino oltre il 5% della massa gestita dal gruppo stesso (attualmente: Gruppo Banca MPS, Gruppo BPM, Gruppo Creval);
 - c. una società con cui una o più società del Gruppo AH abbia stipulato convenzioni di Banca Depositaria;
 - d. un soggetto rilevante secondo la definizione di cui alla lettera w);
- cc) "dirigente con responsabilità strategiche": il soggetto che ha il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa;
- dd) "organo con funzione di supervisione strategica": il Consiglio di Amministrazione al quale - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione dell'impresa, mediante, tra l'altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche;
- ee) "organo con funzione di gestione": l'organo aziendale e i componenti di esso a cui - ai sensi del codice civile o per disposizione statutaria - spettano o sono delegati compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati dal Consiglio di Amministrazione. L'Amministratore delegato e il direttore generale rappresentano il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione;
- ff) "organo con funzione di controllo": il Collegio Sindacale;
- gg) "funzione di controllo di conformità": Servizio Compliance (articolo 22 del Regolamento Delegato UE 565/2017);
- hh) "funzione di revisione interna": Servizio Internal Auditing (articolo 14 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia - Consob e art. 23 del Regolamento UE 565/2017);
- ii) "funzione di gestione del rischio": Servizio Risk management (articolo 13 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia - Consob);
- jj) "esponente di rilievo di una società o ente": il presidente dell'ente, il rappresentante legale, il presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore delegato e il direttore generale e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente;
- kk) "rete" della società incaricata della revisione contabile della Società: la "rete" come definita

- all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
- ll) "controllo": la fattispecie di cui all'art. 2359 del codice civile²;
 - mm) "influenza notevole": l'influenza come definita nel Titolo IV, Capitolo I, Sezione I del Regolamento Sulla gestione collettiva;
 - nn) "stretti familiari di un soggetto": i familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei rapporti con la società. Essi possono includere: a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente; c) ogni altro parente entro il quarto grado del soggetto rilevante che abbia convissuto per almeno un anno con il soggetto rilevante alla data dell'operazione personale;
 - oo) "convenzioni con parti correlate": le convenzioni con parti/soggetti correlati aventi ad oggetto lo svolgimento in favore dei patrimoni gestiti della funzione di banca depositaria, dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini, consulenza in materia di investimenti, gestione di sistemi multilaterali di negoziazione, ovvero dei servizi accessori previsti dal TUF;
 - pp) "consiglieri indipendenti" i consiglieri riconosciuti come indipendenti dalla Società in applicazione della presente Policy;
 - qq) "Consiglieri indipendenti non correlati": i consiglieri indipendenti diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate;
 - rr) "condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*": condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti/soggetti non correlati per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero, basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;
 - ss) "restricted list": l'elenco di strumenti finanziari per i quali la Società, ai fini della gestione dei conflitti d'interessi, decide autonomamente di imporre limitazioni all'attività d'investimento dei patrimoni gestiti;
 - tt) "watch list": l'elenco di strumenti finanziari che la Società, ai fini della gestione dei conflitti d'interessi, decide di monitorare in relazione all'operatività dei soggetti rilevanti;
 - uu) "gestore": il soggetto che, nell'ambito di un processo d'investimento, dà attuazione alle strategie e alle scelte di investimento relative ai patrimoni gestiti;
 - vv) "Protocollo": Protocollo di Autonomia per la gestione dei conflitti d'interessi di Assogestioni.

CAPO II - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La presente Policy si applica alla Società nella prestazione:
 - a. del servizio di gestione collettiva del risparmio;
 - b. dei servizi;
 - c. del collocamento e gestione del Fondo Pensione Arti e Mestieri.

ART. 3 - PRINCIPI GENERALI

1. La presente Policy, che la Società adotta ai sensi della disciplina vigente, recepisce le

² Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

raccomandazioni contenute nel “Protocollo di Autonomia per la gestione dei conflitti d’interessi” di Assogestioni con particolare riguardo all’obbligo di:

- a. individuare, in relazione alle attività ed ai servizi prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi che comporti il rischio significativo di danno agli interessi dell’OICR e/o dei suoi investitori, del Fondo Pensione e/o dei suoi aderenti/beneficiari o del cliente;
 - b. definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire, gestire e monitorare i conflitti d’interessi identificati.
2. La Società aderisce al Protocollo di Assogestioni, che sostituisce il “Protocollo di autonomia per le società di gestione del risparmio”, e ne informa Assogestioni.
 3. Assogestioni monitora, con le forme e le modalità stabilite dall’articolo 6, commi 2 e 3, del proprio Statuto lo stato di applicazione del Protocollo da parte della Società.
 4. La Società fornisce agli investitori ovvero ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio informazioni, anche in forma sintetica, sulla Policy adottata, dando successiva comunicazione delle modifiche allo stesso eventualmente apportate.
 5. In ottemperanza a quanto indicato nel D.M. 166/2014, la Politica di gestione dei conflitti di interessi viene comunicata al Responsabile del Fondo Pensione ed alla Covip.

CAPO III - IDENTIFICAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI

ART. 4 - CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DEI CONFLITTI D’INTERESSI

1. La Società svolge la propria attività in piena autonomia, perseguendo l’interesse dei soci e la salvaguardia degli interessi dei partecipanti agli OICR/Fondo Pensione da essa stessa istituiti o gestiti e dei clienti.
2. La Società adotta ogni misura ragionevole per identificare le circostanze che configurano o potrebbero configurare un conflitto di interessi che comporti il rischio significativo di danno agli interessi dell’OICR e/o dei suoi investitori, del Fondo Pensione e/o dei suoi aderenti/beneficiari o del cliente.
3. La Società individua le circostanze di cui al paragrafo 2 in relazione alle attività svolte dalla stessa Società o per suo conto, comprese quelle svolte da un delegato, un subdelegato, un valutatore esterno, una controparte o un soggetto.
4. Qualora la Società appartenga ad un gruppo, la Società tiene conto anche delle circostanze di cui la stessa è o dovrebbe essere a conoscenza, che potrebbero causare un conflitto di interessi risultante dalla struttura e dalle attività degli altri membri del gruppo.
5. La Società considera, tra le circostanze idonee a far sorgere un conflitto di interessi, le situazioni, anche emergenti in fase di costituzione dell’OICR/Fondo Pensione, che danno origine a un conflitto tra:
 - a) gli interessi della Società, compresi i suoi soggetti rilevanti o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con la Società o un soggetto rilevante, e gli interessi dell’OICR/Fondo Pensione gestito dalla Società o gli interessi dei partecipanti a tale OICR/Fondo Pensione;
 - b) gli interessi della Società, compresi i suoi soggetti rilevanti o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con la Società o un soggetto rilevante, e il cliente della Società;
 - c) gli interessi dell’OICR/Fondo Pensione, ovvero dei partecipanti/aderenti/beneficiari, e gli interessi di altri OICR o dei rispettivi partecipanti a tale OICR/Fondo Pensione;
 - d) gli interessi dell’OICR/Fondo Pensione, ovvero dei partecipanti/aderenti/beneficiari, e gli interessi di un altro cliente della Società;
 - e) gli interessi di due o più clienti della Società.

6. Per individuare le tipologie di conflitti d'interessi che possono insorgere nel corso della prestazione del servizio di gestione collettiva o della prestazione dei servizi o del collocamento e gestione del Fondo Pensione, la Società valuta almeno se la stessa Società, un soggetto rilevante, una persona avente un legame di controllo diretto o indiretto con la Società si trovi in una delle seguenti situazioni:
- è probabile che realizzi un guadagno finanziario o eviti una perdita finanziaria a spese dell'OICR/Fondo Pensione o dei suoi investitori/aderenti/beneficiari o a danno del cliente;
 - ha un interesse distinto da quello dell'OICR/Fondo Pensione nel risultato del servizio prestato o dell'attività eseguita a favore dell'OICR/Fondo Pensione o dei suoi investitori/aderenti/beneficiari o di un cliente o dell'operazione realizzata per conto dell'OICR/Fondo Pensione o di un cliente;
 - ha un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare: (i) gli interessi di un OICR, di un cliente o di un gruppo di clienti o di un altro OICR rispetto agli interessi dell'OICR/Fondo Pensione; (ii) gli interessi di un investitore/aderente rispetto agli interessi di un altro investitore/aderente o gruppo di investitori/aderenti/beneficiari dello stesso OICR/Fondo Pensione; (iii) gli interessi di clienti diversi da quello a cui è prestato il servizio d'investimento;
 - esegue le stesse attività per l'OICR/Fondo Pensione e per un altro OICR;
 - svolge la medesima attività del cliente cui viene prestato il servizio d'investimento;
 - riceva o riceverà da soggetti diversi dall'OICR o dai suoi investitori o dal cliente un incentivo in relazione all'attività di gestione collettiva fornita all'OICR o alla prestazione di servizi al cliente, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso rispetto alle commissioni o alle competenze normalmente fatturate rispettivamente per il servizio di gestione collettiva e il servizio d'investimento prestato.
7. La Società di FIA di tipo aperto individua i conflitti d'interessi che insorgono tra gli investitori che desiderano ottenere il rimborso dei loro investimenti e gli investitori che desiderano mantenere i loro investimenti nel FIA, nonché i conflitti tra l'incentivo della Società ad investire in attività illiquide e le politiche di rimborso del FIA.
8. Le Società di FIA valutano se le rispettive condizioni di funzionamento possano comportare altri eventuali conflitti di interessi significativi e li comunicano agli investitori dei FIA (art. 36, par. 1 del Regolamento UE e art. 14, par. 1 direttiva AIFM);
9. La Società considera le situazioni di conflitto d'interessi che possono sorgere in caso di conferimento di deleghe di gestione o di outsourcing della funzione di gestione del rischio:
- qualora il soggetto delegato controlli la Società o abbia la capacità di influenzarne le azioni, in ragione di rapporti di affari;
 - qualora il soggetto delegato e un partecipante a un fondo gestito siano parte del medesimo gruppo o intrattengano rapporti di affari fra di loro (qualora il partecipante controlli il delegato o abbia la capacità di influenzarne le azioni);
 - qualora il soggetto delegato possa realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a spese di uno o più fondi gestiti o dei relativi partecipanti;
 - qualora il soggetto delegato abbia un interesse nel risultato di un servizio prestato o di una attività eseguita a favore della SGR o del fondo gestito;
 - qualora il soggetto delegato abbia un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente rispetto agli interessi di uno o più fondi gestiti o degli investitori dei fondi gestiti.
10. La Società considera le operazioni vietate ai sensi della normativa vigente:
- conferimento dell'incarico di depositario qualora un componente del Consiglio di Amministrazione della Società sieda al tempo stesso nel Consiglio di Amministrazione del Depositario;
 - conferimento dell'incarico di Depositario qualora un componente del Consiglio di Amministrazione della Società faccia parte al tempo stesso del personale del depositario;
 - conferimento dell'incarico di Depositario qualora un componente del Consiglio di Amministrazione dello stesso faccia parte al tempo stesso del personale della Società;
 - conferimento dell'incarico di depositario qualora l'Organo incaricato delle funzioni di

- sorveglianza dello stesso sia composto per più di un terzo di membri che fanno parte al tempo stesso dell'organo di amministrazione, dell'organo incaricato delle funzioni di sorveglianza e del personale della Società;
- v. conferimento di deleghe di gestione o della gestione del rischio al depositario dell'OICR/Fondo Pensione o a un delegato del depositario (art. 80 del Regolamento Delegato 231/2013);
 - vi. investimento del patrimonio di OICVM e FIA aperti in beni direttamente o indirettamente ceduti o conferiti da un socio titolare di partecipazioni qualificate, nonché da un amministratore, direttore, generale o sindaco della società, o da una società del gruppo rilevante, nonché vendita o comunque cessione di tali beni direttamente o indirettamente ad amministratori, sindaci o al direttore generale della società. (Titolo V, Cap. III, Sez. II, III del Regolamento sulla gestione collettiva);
 - vii. investimento del patrimonio di un ELTIF in attività ammissibili di cui all'art. 10 del Regolamento UE 2015/760 nelle quali la Società che lo gestisce assume un interesse diretto o indiretto secondo modalità diverse dalla detenzione di quote o azioni degli ELTIF, EuSEF o EuVECA che gestisce (art. 12 del Regolamento UE 2015/760).
11. Nel caso di Società quotate si considerano anche le operazioni con parti correlate ai sensi dell'articolo 2391-bis del codice civile.

ART. 5 - TIPOLOGIE DI CONFLITTI D'INTERESSI NELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI PATRIMONI SIA INDIVIDUALI CHE COLLETTIVI

1. La Società individua le situazioni di conflitto d'interessi almeno con riguardo:
- a. alla selezione degli investimenti;
 - b. alla scelta delle controparti contrattuali;
 - c. all'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti.

ART. 5.1 - SELEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

1. Nell'attività di selezione degli investimenti dei patrimoni gestiti si considerano situazioni di conflitto d'interessi, almeno, le seguenti ipotesi:
- a) investimento in strumenti finanziari emessi o garantiti o acquistati, anche nell'ambito di un collocamento, da società del gruppo o da parti/soggetti correlati;
 - b) investimento in strumenti finanziari per i quali, nell'ambito di un collocamento, società del gruppo partecipino/abbiano assunto un impegno a sottoscrivere;
 - c) acquisto di quote o azioni di OICR gestiti, istituiti o commercializzati dalla Società o da altre Società del gruppo o da parti/soggetti correlati, anche di diritto estero;
 - d) investimento in strumenti finanziari oggetto di patti parasociali cui partecipano società del gruppo, parti/soggetti correlati;
 - e) investimento in strumenti finanziari di un emittente nel quale una società del gruppo o una parte/soggetto correlato abbia una partecipazione rilevante o di un emittente che abbia una partecipazione rilevante in una società del gruppo o in una parte/soggetto correlato;
 - f) investimento in strumenti finanziari emessi da soggetti per i quali una società del gruppo o una parte/soggetto correlato presta un servizio di corporate finance, sponsor, stabilizzazione o specialista;
 - g) investimento in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti ceduti da soci della Società o da società del gruppo, da parti/soggetti correlati ovvero da soggetti rilevanti;
 - h) investimento in strumenti finanziari emessi da società finanziate o garantite in misura rilevante da società del gruppo, da parti/soggetti correlati o da soggetti rilevanti, qualora

dall'esito del collocamento dipenda la possibilità di rimborsare, in tutto o in misura rilevante, il finanziamento alla società del gruppo o alla parte/soggetto correlato che ha erogato il credito;

- i. operazioni, anche diverse da quelle sopra elencate, effettuate con un soggetto/parte correlata, nonché con un amministratore, direttore generale, sindaco della Società o con una società del gruppo rilevante;
 - j. concessione di finanziamenti da parte di società del gruppo, di parti/soggetti correlati o di un soggetto rilevante in favore degli OICR gestiti dalla Società;
 - k. investimento in strumenti finanziari di un emittente nei cui organi societari siano presenti soggetti rilevanti con deleghe operative;
 - l. operazioni di compravendita di beni tra patrimoni gestiti dalla Società;
 - m. investimento in strumenti finanziari emessi da emittenti che forniscono incentivi alla Società;
 - n. esecuzione, per conto dei portafogli gestiti, di operazioni non necessarie (cd. "churning") al prevalente fine di generare proventi commissionali, di performance o di altra natura per la Società;
 - o. operatività su titoli da parte di uno o più fondi volta ad avvantaggiare le performance di un altro OICR;
 - p. investimento in depositi bancari di parti/soggetti correlati;
 - q. investimento in strumenti finanziari emessi da società alla quale è conferito l'incarico di esperto indipendente per la valutazione dei beni conferiti o acquistati;
 - r. vendita o locazione, acquisto o conferimento di beni per il tramite di una società del gruppo, di suoi soci ovvero di società finanziate o garantite da società del gruppo o da soci rilevanti, qualora dall'esito della vendita o del conferimento dipenda la possibilità di rimborsare, in tutto o in misura rilevante, il finanziamento alla società del gruppo o al socio rilevante che ha erogato il credito;
 - s. proroga della durata del fondo, al fine prevalente di generare proventi commissionali, di performance o di altra natura per la Società;
 - t. investimento in crediti ceduti da Società del gruppo o da soci rilevanti;
 - u. erogazione di finanziamenti nei confronti di un emittente con il quale un socio rilevante, un amministratore, direttore generale, sindaco della società o una società del gruppo abbia in essere un rapporto di finanziamento;
 - v. operazioni di prestito titoli con società del gruppo o con soci titolari di partecipazioni qualificate.
2. Nell'ambito della definizione dei conflitti di interessi di cui sopra si considerano anche le operazioni di disinvestimento.
 3. Ai fini della identificazione delle situazioni di conflitto d'interessi di cui al paragrafo 1, la Società acquisisce con diligenza le informazioni necessarie, utilizzando tutte le informazioni di cui dispone in ragione dei servizi e delle attività della stessa prestati, comprese le informazioni rese pubbliche o comunicate da società del gruppo, parti/soggetti correlati.

ART. 5.2 - SCELTA DELLE CONTROPARTI CONTRATTUALI

1. Nell'attività di selezione delle controparti contrattuali si considerano situazioni di conflitto d'interessi, almeno, le seguenti ipotesi:
 - a. impiego di intermediari o di altri soggetti appartenenti a società del gruppo o a parti/soggetti correlati per lo svolgimento di servizi per conto dei patrimoni gestiti (ad es. banca depositaria, intermediari che prestano i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini, soggetti che svolgono funzioni di consulenza, raccolta

- ordini, prestito titoli, gestioni date e/o ottenute in delega, ecc.);
- b. utilizzo di intermediari negoziatori che prestano alla Società servizi ulteriori rispetto a quello di negoziazione (ad es. servizi di custodia, amministrazione o distribuzione delle quote o azioni degli OICR gestiti; ricerca);
 - c. esecuzione di transazioni su strumenti finanziari effettuata su sedi di esecuzione gestite da una società partecipata in misura rilevante da una società del gruppo o da una parte/soggetto correlato;
 - d. esistenza di accordi di retrocessione di commissioni o di beni o servizi di altra natura non riconducibili alle commissioni o spese normalmente fatturate per il servizio o l'attività prestati.
 - e. affidamento agli esperti indipendenti, ovvero, a dipendenti o dirigenti di questi ultimi, con riferimento ad un medesimo fondo, di incarichi ulteriori e non strettamente legati alla valutazione dei beni;
 - f. stipula, per conto dei fondi gestiti, di contratti di appalto con soggetti appartenenti a società del gruppo, soci titolari di partecipazioni qualificate, soggetti rilevanti, nonché con un partecipante al fondo o ai fondi gestiti;
 - g. impiego di intermediari o di altri soggetti appartenenti a società del gruppo o da una parte/soggetto correlato per lo svolgimento dell'attività di selezione dei soggetti ai quali erogare il finanziamento, valutazione del merito di credito, la funzione di valutazione dei beni, monitoraggio della performance e/o del rischio, attività di back office.

ART. 5.3 - ESERCIZIO DEI DIRITTI INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI DI PERTINENZA DEI PATRIMONI GESTITI

La Società esercita i diritti di voto connessi alle attività che essa gestisce nell'esclusivo interesse dei partecipanti agli OICR o dei suoi clienti.

Si considera situazione di conflitto d'interessi l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti emessi da società del gruppo o da società con le quali la Società, i suoi soci rilevanti o le società del gruppo intrattengono rapporti di natura strategica.

ART. 6 CONFLITTI DI INTERESSI RIGUARDANTI IL RIMBORSO DEGLI INVESTIMENTI

1. Si considera situazione di conflitto di interessi l'ipotesi in cui:
 - a) in fase di rimborso di quote o azioni di un OICR aperto vengono privilegiati gli interessi di un investitore rispetto agli interessi di un altro investitore o gruppo di investitori dello stesso OICR;
 - b) gli investimenti in asset illiquidi di un FIA aperto non consentono di ottemperare alle richieste di rimborso, come stabilito nella documentazione contrattuale.

ART. 7 - OPERAZIONI PERSONALI

Si considera situazione di conflitto d'interessi l'ipotesi in cui un soggetto rilevante o una persona avente un legame diretto o indiretto con la Società effettui un investimento personale in relazione a scelte di investimento per conto del patrimonio gestito, perseguendo un interesse distinto da quello dell'investitore/cliente ed influenzando sulla modalità di prestazione del servizio di gestione collettiva o dei servizi in modo pregiudizievole per l'investitore/cliente.

ART. 8 - TIPOLOGIE DI CONFLITTI D'INTERESSI NELLE ALTRE ATTIVITÀ PRESTATE DALLA SOCIETÀ

1. Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti si considerano situazioni di conflitto d'interessi almeno le raccomandazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari indicati all'articolo 5.1, della presente Policy.
2. Nella prestazione dell'attività di commercializzazione di quote o azioni di OICR si considera situazione di conflitto d'interessi la commercializzazione congiunta di OICR propri, ivi inclusi gli OICR di gruppo, e di OICR di terzi.

CAPO IV - GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSI**ART. 9 - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE E PROCEDURE PER LA GESTIONE E IL MONITORAGGIO DEI CONFLITTI D'INTERESSI**

1. La Società adotta misure organizzative e procedure per prevenire, gestire e monitorare i conflitti d'interessi identificati ai sensi della presente Policy.
2. Le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti d'interessi devono, in particolare:
 - a. essere idonee ad evitare che i conflitti:
 - i. possano ledere gravemente gli interessi di uno o più OICR gestiti o quelli dei relativi partecipanti;
 - ii. possano ledere gli Interessi del Fondo Pensione e/o degli aderenti/beneficiari;
 - iii. incidano negativamente sugli interessi dei clienti.
 - b. essere proporzionate alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività della Società e del gruppo cui essa appartiene nonché alla tipologia e alla gamma dei prodotti offerti e dei servizi o attività prestati.
 - c. garantire che i soggetti rilevanti impegnati in diverse attività professionali che comportano un rischio di conflitto di interessi svolgano tali attività con un grado di indipendenza proporzionato alle dimensioni e alle attività della Società e del gruppo cui essa appartiene e adeguato alla significatività del rischio che gli interessi dell'OICR, del Fondo Pensione, degli aderenti/beneficiari, dei sottoscrittori e dei clienti siano danneggiati.
3. La Società tiene distinti i compiti e le responsabilità che possono essere considerati incompatibili fra loro o che appaiono idonei a creare sistematici conflitti d'interessi (art. 33, del Regolamento Delegato 231/2013).
4. La Società, al fine di garantire l'indipendenza dei soggetti rilevanti, adotta laddove appropriato, misure e procedure volte a:
 - a. impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti anche di società del gruppo coinvolti in attività che comportino un rischio di conflitto di interessi, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi del Fondo Pensione, di uno o più OICR o i rispettivi partecipanti e di uno o più clienti;
 - b. garantire la vigilanza dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano lo svolgimento di attività o la prestazione di servizi per conto del Fondo Pensione, di OICR e di clienti da cui possono originare situazioni di conflitto di interessi con il Fondo Pensione, gli OICR e i clienti;
 - c. eliminare ogni connessione diretta tra la remunerazione dei soggetti rilevanti coinvolti in un'attività e la remunerazione di, o i ricavi generati da, altri soggetti rilevanti coinvolti in un'attività diversa, quando da tali attività possano originare situazioni di conflitto di interessi;
 - d. impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge il servizio di gestione collettiva o altri servizi o attività d'investimento;

- e. impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto rilevante a distinte attività riconducibili al servizio di gestione collettiva/collocamento del Fondo Pensione svolto dalla Società ovvero la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto rilevante al servizio di gestione collettiva/gestione del Fondo Pensione e agli altri servizi o attività svolti dalla Società, la partecipazione simultanea o successiva di un soggetto rilevante a distinti servizi o attività di investimento, quando tale partecipazione possa nuocere alla corretta gestione dei conflitti di interessi.
5. Nel caso in cui le misure e le procedure adottate non assicurino l'indipendenza dei soggetti rilevanti, la Società adotta tutte le misure e procedure alternative o aggiuntive necessarie e appropriate a tal fine.
 6. Quando, nella prestazione dei servizi di gestione collettiva e individuale di portafogli, le misure e le procedure adottate non siano sufficienti a prevenire, con ragionevole certezza, i rischi di danni agli interessi degli OICR e del Fondo Pensione o dei sottoscrittori/aderenti e beneficiari/investitori, tale circostanza deve essere sottoposta al Consiglio di Amministrazione al fine di adottare ogni decisione o misura necessaria per assicurare che la Società agisca nel miglior interesse dell'OICR/Fondo Pensione/cliente/aderente o dei partecipanti.
 7. La Società rende disponibile periodicamente agli investitori/aderenti e beneficiari, mediante adeguato supporto durevole, un'informativa sulle situazioni di conflitto di cui al paragrafo precedente, illustrando la decisione assunta dagli organi o dalle funzioni competenti e la relativa motivazione.
 8. La Società mantiene e aggiorna periodicamente un registro nel quale riporta i tipi di attività svolti dalla stessa o per suo conto, per i quali sia sorto, o, nel caso di attività in corso, possa sorgere un conflitto d'interessi che comporta il rischio significativo di danno agli interessi del Fondo Pensione o dei suoi aderenti/beneficiari, di uno o più OICR o dei suoi investitori ovvero agli interessi di uno o più clienti.

ART. 10 - MISURE ORGANIZZATIVE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSI

ART. 10.1 - ORGANI E FUNZIONI AZIENDALI COMPETENTI

1. Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità della definizione, della identificazione e della predisposizione delle misure organizzative e della gestione dei conflitti d'interessi. Tutte le situazioni previste nel presente documento o nel documento sulle misure organizzative e procedure interne che possono generare un conflitto d'interessi vanno riportate al Consiglio di Amministrazione perché adotti le necessarie decisioni.
2. Il Consiglio di Amministrazione definisce e approva le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti di interessi e per rimediare ad eventuali carenze di tali misure e procedure. Esso ne verifica periodicamente l'adeguatezza -specie nel caso di esternalizzazione di funzioni aziendali a entità del gruppo - assicurando che il sistema dei flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo.
3. L'Amministratore Delegato e il Direttore Generale attuano le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti di interessi definite dal Consiglio di Amministrazione e ne curano costantemente l'adeguatezza. Esso inoltre assicura che le misure e le procedure adottate siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato.
4. Il Collegio Sindacale rileva le irregolarità nella gestione e le violazioni delle norme disciplinanti i conflitti di interessi e comunica dette irregolarità e violazioni al Consiglio di Amministrazione affinché questo adotti le misure ritenute necessarie.
5. La funzione Compliance controlla e valuta regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della politica di gestione dei conflitti d'interessi e delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze. Essa inoltre fornisce consulenza e assistenza per la identificazione delle situazioni di conflitto di interessi e per la definizione delle idonee misure organizzative per la loro efficace gestione.
6. La funzione di Risk Management cura la misurazione dei rischi - inclusi quelli di mercato - sottostanti alle operazioni in conflitto d'interessi, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle

diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione.

7. La funzione Internal Auditing verifica l'adeguatezza e l'efficacia complessiva dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo della Società. Essa inoltre formula raccomandazioni basate sui risultati delle verifiche realizzate e ne verifica l'osservanza.

ART. 10.2 - CONSIGLIERI INDIPENDENTI

1. La Società assicura che nel proprio Consiglio di Amministrazione sia presente un numero di consiglieri indipendenti significativo rispetto alle dimensioni dell'organo e all'operatività della Società.
2. I consiglieri indipendenti conservano requisiti di professionalità e autorevolezza idonei ad assicurare un elevato livello di dialettica all'interno dell'organo di appartenenza e apportano un contributo di rilievo alla formazione delle decisioni di tale organo.
3. Ove nel Consiglio di Amministrazione della Società siano presenti comitati specializzati (Comitato Amministratori Indipendenti), questi sono presieduti da un consigliere indipendente e sono composti in maggioranza da consiglieri indipendenti.
4. Si considerano indipendenti i consiglieri non esecutivi che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la Società o con soggetti legati alla Società, relazioni tali da condizionarne l'autonomia di giudizio.
5. Il Consiglio di Amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un consigliere non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative né esaustive:
 - a. se è titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale della Società almeno pari al 10 per cento o è in grado di esercitare su di essa una influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale si eserciti il controllo o una influenza notevole sulla Società;
 - b. se è esponente di rilievo di società o ente partecipante a un patto parasociale attraverso il quale si eserciti il controllo o una influenza notevole sulla Società;
 - c. se è o è stato nei precedenti tre esercizi un dirigente della Società o di una società o ente del gruppo;
 - d. se è o è stato nei precedenti tre esercizi componente (non indipendente) del Consiglio di Amministrazione o di una società o ente del gruppo;
 - e. se ha o ha avuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente a mezzo di società di cui sia Amministratore delegato o direttore generale o socio rilevante, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale con la Società o con una società o ente del gruppo;
 - f. se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società del gruppo una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento fisso di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati ai risultati aziendali, anche a base azionaria;
 - g. se è stato componente (non indipendente) del Consiglio di Amministrazione della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
 - h. se riveste la carica di Amministratore delegato o direttore generale in un'altra società nella quale l'Amministratore delegato o direttore generale della Società rivesta un ruolo con funzione di gestione;
 - i. se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della Società;
 - j. se è uno stretto familiare di un soggetto che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.
6. L'indipendenza dei consiglieri è periodicamente verificata dal Consiglio di Amministrazione. A tal fine, i consiglieri indipendenti trasmettono al Consiglio di Amministrazione una dichiarazione

nella quale attestano la sussistenza dei requisiti di cui al paragrafo 4 e forniscono al medesimo organo tutte le informazioni necessarie per valutare in modo completo e adeguato l'indipendenza del consigliere. I consiglieri indipendenti comunicano tempestivamente al Consiglio di Amministrazione l'eventuale perdita dei predetti requisiti.

7. La Società rende trasparenti, nella forma previamente stabilita dal Consiglio di Amministrazione: generalità, numero e attribuzioni dei consiglieri indipendenti, in modo distinto rispetto agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.
8. La Società, per almeno due anni dalla cessazione della carica dei consiglieri indipendenti, non intrattiene con costoro significativi rapporti di lavoro, professionali o di affari.
9. I consiglieri indipendenti presentano, ove e quando ritenuto opportuno, proposte al Consiglio di Amministrazione per la identificazione delle situazioni di conflitto di interessi e per la definizione delle idonee misure organizzative per la loro efficace gestione. I consiglieri indipendenti esprimono un parere sull'adeguatezza delle misure e delle procedure per la gestione dei conflitti d'interessi definite dal Consiglio di Amministrazione nonché sulle materie loro assegnate dalla presente Policy.
10. I pareri di cui al paragrafo precedente possono essere resi da un comitato interno al Consiglio di Amministrazione, anche appositamente costituito, composto da almeno tre consiglieri indipendenti non correlati. Qualora non siano in carica almeno tre consiglieri indipendenti non correlati, il parere è reso dai consiglieri indipendenti non correlati in carica. Nell'ipotesi in cui non vi sia alcun consigliere indipendente non correlato il parere è reso dal Collegio Sindacale, sentite le funzioni di controllo.
11. Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo successivo, i pareri resi dai consiglieri indipendenti o dal comitato di cui al paragrafo precedente sono motivati e non hanno carattere vincolante, ma obbligano il Consiglio di Amministrazione a motivare le ragioni della decisione contraria eventualmente presa ai consiglieri indipendenti o al comitato di cui al paragrafo precedente.
12. In caso di parere negativo o condizionato dei consiglieri indipendenti in ordine alla stipulazione di convenzioni con parti/soggetti correlati di cui all'articolo 1, lettera bb), paragrafo "Definizioni" della presente Policy, le procedure della Società prevedono che sia richiesto un parere preventivo anche del Collegio Sindacale. La Società dà trasparenza agli investitori/clienti - con cadenza almeno annuale e nella forma previamente stabilita dal Consiglio di Amministrazione- degli elementi essenziali delle convenzioni con parti/soggetti correlati stipulate nonostante l'avviso contrario dei consiglieri indipendenti e del Collegio Sindacale, avendo particolare riguardo alla natura della controparte, all'oggetto e al corrispettivo.
13. Le procedure della Società possono individuare criteri per l'identificazione di operazioni di importo esiguo alle quali non applicare le raccomandazioni di cui ai paragrafi 11 e 12. Le procedure della Società possono altresì escludere, in tutto o in parte, dall'applicazione delle raccomandazioni di cui ai paragrafi 11 e 12 le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.
14. I consiglieri indipendenti possono proporre al Consiglio di Amministrazione di avvalersi, a spese della Società ed entro un congruo limite di importo prefissato all'inizio di ogni esercizio dal Consiglio di Amministrazione, di consulenti esterni privi di ogni significativa relazione con la Società e le società controllanti e le società a queste collegate ovvero con i consiglieri indipendenti stessi per lo studio e la valutazione obiettiva di particolari questioni, per le quali i consiglieri indipendenti siano privi di specifica competenza professionale.

ART. 10.3 - CUMULO DI FUNZIONI

1. Al fine di assicurare autonomia operativa e indipendenza decisionale alla Società:

- a. i componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, nonché il Direttore Generale e i titolari di deleghe operative della Società non assumono nelle società del gruppo (diverse dalle SGR) che svolgono l'attività di distribuzione di quote o azioni di OICR della Società nonché nelle società del gruppo che prestano in favore dei patrimoni gestiti le funzioni di banca depositaria, i servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini, consulenza in materia di investimenti, gestione di sistemi multilaterali di negoziazione, ovvero che svolgano i servizi accessori previsti dal TUF o che erogano finanziamenti in favore dei patrimoni gestiti, le seguenti funzioni:
- componente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Direttore Generale;
 - dirigente con deleghe operative attinenti le attività e i servizi sopra indicati.
- Analogo limite si applica nei confronti delle banche depositarie degli OICR gestiti anche se non appartenenti al gruppo della Società;
- b. il presidente (munito di deleghe) del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale nonché i titolari di deleghe operative della Società non assumono nelle società i cui strumenti finanziari siano presenti nei patrimoni in gestione, le seguenti funzioni:
- presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Direttore Generale;
 - dirigente con deleghe operative.
2. Il limite di cui al comma 1, lettera b) non si applica alla Società, anche di diritto estero, i cui OICR siano oggetto di investimento da parte dei patrimoni in gestione, nonché alle società non quotate i cui titoli siano acquistati nell'ambito dell'attività di gestione di fondi di "private equity" o di fondi immobiliari eventualmente svolta dalla Società, laddove la presenza nel Consiglio di Amministrazione costituisca un'adeguata modalità di monitoraggio dell'investimento effettuato.

ART. 10.4 - OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. I soci e gli amministratori della Società, sentito il parere dei consiglieri indipendenti, assicurano il rispetto dell'art. 6, comma 2-novies del TUF.

ART. 11 - PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSI

Le procedure per la gestione dei conflitti d'interessi assicurano che il Consiglio di Amministrazione disponga di un adeguato flusso informativo tale da consentire un monitoraggio sulla corretta applicazione delle misure adottate.

ART. 11.1 - SELEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

- 1 Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei consiglieri indipendenti, determina con delibera i criteri generali ai quali devono uniformarsi le scelte concernenti le operazioni di investimento dei patrimoni gestiti nelle quali sia ravvisabile un conflitto d'interessi.
- 2 La delibera di cui al paragrafo 1 stabilisce altresì le procedure di controllo del rispetto dei predetti criteri nonché la periodicità minima per il riesame e l'aggiornamento degli stessi.
- 3 Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei consiglieri indipendenti, valuta l'adozione di *restricted lists* e *watch lists*.
- 4 Ai consiglieri indipendenti devono essere fornite, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e con congruo anticipo, le informazioni per valutare in modo completo e analitico il grado di effettiva indipendenza e autonomia del processo decisionale concernente le scelte d'investimento.

ART. 11.2 - SCELTA DELLE CONTROPARTI CONTRATTUALI

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei consiglieri indipendenti, determina con delibera i criteri generali per la scelta delle controparti contrattuali e di ripartizione degli incarichi tra le stesse, stabilendo altresì presidi di controllo del rispetto dei predetti criteri nonché la periodicità minima per il riesame e l'aggiornamento degli stessi.
2. Il Consiglio di Amministrazione vigila sull'adeguatezza del contenuto e sulla rispondenza all'interesse dei partecipanti agli OICR, degli aderenti/beneficiari al Fondo Pensione e dei clienti delle convenzioni aventi significativa incidenza sui patrimoni gestiti. In particolare, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei consiglieri indipendenti:
 - a. valuta le motivazioni che hanno portato alla scelta della controparte;
 - b. verifica che le condizioni economiche siano equivalenti a quelle di mercato o *standard* per i servizi del medesimo tipo e consentano di assicurare condizioni di equilibrio reddituale della Società;
 - c. verifica periodicamente l'esistenza e le modalità di utilizzo di competenze, commissioni o prestazioni non monetarie pagate o fornite alla o dalla Società a o da un soggetto terzo, in relazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva, di distribuzione e gestione del Fondo Pensione e degli altri servizi e attività di investimento.
3. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei consiglieri indipendenti, verifica che i contratti di esternalizzazione di funzioni aziendali di controllo presso altre entità del gruppo siano formulati in modo da salvaguardare l'autonomia della Società e da garantire il rispetto dell'interesse dei partecipanti agli OICR, degli aderenti/beneficiari al Fondo Pensione e dei suoi clienti;
4. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei consiglieri indipendenti assicura che:
 - a. l'esternalizzazione della gestione del portafoglio e la gestione del rischio avvengano nel rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento Congiunto;
 - b. la scelta del depositario assicuri il rispetto dei requisiti di indipendenza disciplinati nel Capo 4 del Regolamento UCITS.

ART. 11.3 - ESERCIZIO DEI DIRITTI INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI DI PERTINENZA DEI PATRIMONI GESTITI

- 1 La Società esercita i diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti nell'esclusivo interesse dei partecipanti agli OICR, degli aderenti e beneficiari del Fondo Pensione o dei suoi clienti.
- 2 Il Consiglio di Amministrazione adotta, ove richiesto dalle caratteristiche del servizio di gestione prestato, una strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari dei patrimoni gestiti in conformità a quanto previsto dall'art. 112 del Regolamento Intermediari.
- 3 La Società adotta specifiche misure organizzative al fine di assicurare che l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti emessi da società direttamente o indirettamente controllanti, ovvero da società che detengono partecipazioni rilevanti nella SGR o nelle società direttamente o indirettamente controllanti e relativi gruppi di appartenenza, sia effettuato nell'esclusivo interesse dei partecipanti agli OICR o dei suoi clienti. La strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari dei patrimoni gestiti specifica le misure a tal fine adottate dalla Società.
- 4 La Società non esercita il diritto di voto inerente alle azioni di pertinenza dei patrimoni gestiti emesse da "parti/ soggetti correlati di cui alla lettera bb), art. 1 del Capo I - "Definizioni. La Società non può delegare a società del gruppo o a esponenti di queste l'esercizio del diritto di voto delle azioni di pertinenza dei patrimoni gestiti. Anche in caso di delega dell'esercizio del diritto di voto ad un soggetto non identificato in conflitto di interessi ai sensi della relativa Policy, la Società cura che lo stesso si realizzi in conformità con l'interesse dei partecipanti agli OICR, degli aderenti e beneficiari al Fondo Pensione o dei clienti.

- 5 La Società dà trasparenza ai comportamenti tenuti nell'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti ad essa spettanti, in relazione alla loro rilevanza, nella forma previamente stabilita dal Consiglio di Amministrazione (ad esempio, relazione al rendiconto o apposito documento da rendere disponibile sul sito Internet della Società o presso la relativa sede).
- 6 I consiglieri indipendenti verificano la corretta applicazione dei principi e delle procedure riguardanti l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti.

ART. 11.4 - CRITERI DI REMUNERAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione assicura che la struttura remunerativa e di incentivazione sia tale da non essere in contrasto con le politiche di prudente gestione del rischio e sia coerente con le strategie di lungo periodo.
2. Fermo restando quanto previsto all'art. 39 del Regolamento Congiunto, i consiglieri indipendenti o, ove presente il comitato remunerazione, esprimono un parere sui criteri adottati per la remunerazione dell'Amministratore Delegato, del Direttore Generale, dei dirigenti con deleghe operative e dei gestori.

ART. 11.5 - INCENTIVI

La Società ha adottato una policy per gestire gli incentivi pagati/percepiti nell'ambito della prestazione dei Servizi di gestione collettiva e di investimento e accessori.

In tale documento vengono descritti i criteri da utilizzare per garantire il rispetto delle condizioni di legittimità degli incentivi, le scelte adottate per garantirne una preventiva valutazione, una adeguata declinazione nelle procedure interne.

In particolare, sono stati predisposti dei presidi per verificare che gli incentivi ricevuti/forniti:

- siano volti ad accrescere la qualità del servizio reso al Cliente;
- non ostacolino l'adempimento da parte dell'intermediario del dovere di servire al meglio gli interessi del Cliente.

È, inoltre, previsto che i Clienti prima della prestazione del servizio siano informati sugli incentivi pagati/ricevuti a/da soggetti terzi.

ART. 11.5 - INDIPENDENZA DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO E DELLA FUNZIONE DI VALUTAZIONE DEI BENI

1. Il Consiglio di Amministrazione sentito il parere dei consiglieri indipendenti, verifica che le funzioni di controllo svolgano le rispettive attività in modo indipendente secondo quanto previsto nel Regolamento Congiunto. In particolare, con riferimento alla funzione di Gestione del Rischio, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei consiglieri indipendenti, verifica che siano assicurate le garanzie contro i conflitti di interessi previste dall'art. 43 del Regolamento Delegato UE 231/20136.
2. Nel caso di società diverse da quelle sotto soglia, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere di consiglieri indipendenti, verifica che sia assicurata l'indipendenza della funzione preposta alla Valutazione dei Beni secondo quanto previsto dal Titolo V, Capitolo IV, Sezione II del Regolamento sulla gestione Collettiva;
3. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei consiglieri indipendenti, stabilisce con delibera le procedure da adottare per monitorare che la conclusione dei contratti di compravendita di asset liquidi avvenga al fair value, così da evitare che siano effettuati acquisti (vendite) ad un prezzo superiore (inferiore) al costo corrente di tali strumenti. A tal fine il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei consiglieri indipendenti, si assicura che

vengano utilizzate metodologie ben conosciute ed accettate per il corretto calcolo del costo di acquisto.

ART. 11.6 - PROCEDURE "AGGIUNTIVE" PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI DI FIA

1. In relazione all'attività di gestione di FIA e, tenuto conto della peculiarità dell'attività d'investimento nonché della natura degli strumenti finanziari oggetto di principale investimento del FIA, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei consiglieri indipendenti, valuta l'adozione di un sistema rafforzato di presidi che si aggiungono a quelli generali di cui ai precedenti articoli della presente Policy.

ART. 12 - ALTRE MISURE E PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSI

1. Il Consiglio di Amministrazione verifica e l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale, sentito il parere dei consiglieri indipendenti, stabiliscono le procedure da adottare al fine di controllare e, se del caso, inibire operazioni personali da parte di soggetti rilevanti coinvolti in attività che possono dare origine a potenziali conflitti d'interessi.
2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei consiglieri indipendenti, valuta l'adozione di:
 - a. principi deontologici volti a individuare i comportamenti che i soggetti rilevanti sono tenuti ad osservare nell'ambito delle loro funzioni o attività;
 - b. barriere di tipo informativo e procedure interne atte a prevenire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che possono dare origine a conflitti d'interessi;
 - c. barriere di tipo gerarchico (direzione separata delle strutture che svolgono attività tra loro conflittuali) e segregazione di funzioni.
3. Il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale curano l'adeguatezza e l'efficacia della policy relativa alla politica di aggregazione degli ordini e di attribuzione degli eseguiti parziali in linea con quanto previsto dalla disciplina vigente.

ART. 13 - CONFLITTI D'INTERESSI NON NEUTRALIZZABILI

1. Il Consiglio di Amministrazione sentito il parere dei consiglieri indipendenti, ove le misure e le procedure adottate non siano sufficienti a prevenire, con ragionevole certezza, i rischi di danni agli interessi degli OICR o degli investitori dell'OICR determina con delibera le misure necessarie per assicurare il miglior interesse dell'OICR/ Fondo Pensione e dei partecipanti/aderenti.
2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei consiglieri indipendenti, ove le misure e le procedure adottate non siano sufficienti a prevenire con ragionevole certezza, i rischi di danni agli interessi degli OICR/Fondo Pensione e dei partecipanti/aderenti e beneficiari, si assicura che a questi ultimi sia resa disponibile periodicamente, mediante adeguato supporto durevole, un'informativa sulle situazioni di conflitto non neutralizzabili unitamente all'illustrazione della decisione dallo stesso assunta e la relativa motivazione; inoltre, ove il conflitto non neutralizzabile riguardi gli interessi degli aderenti e beneficiari e del Fondo Pensione, ne dà tempestiva comunicazione alla COVIP.

Nel caso di prestazione di servizi, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei consiglieri indipendenti, ove le misure e le procedure non risultino sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, assicura che i clienti siano stati chiaramente informati prima di agire per loro conto e, ove ritenuto necessario, a seguito dell'insorgere del rischio di ledere gli interessi dei clienti.

ART. 14 - MONITORAGGIO DEI CONFLITTI D'INTERESSI

- 1 Il Consiglio di Amministrazione affida alla funzione Compliance il compito di istituire e aggiornare periodicamente il registro nel quale sono riportate, annotando i tipi di servizi o attività interessati, le fattispecie per le quali sia sorto, o possa sorgere, un conflitto d'interessi potenzialmente idoneo a ledere gravemente gli interessi del Fondo Pensione e sui aderenti/beneficiari, di uno o più OICR e dei sui partecipanti, ovvero, di uno o più clienti.
- 2 Il registro identifica le tipologie di conflitti d'interessi secondo l'ordine con il quale in concreto sorgono o possono sorgere in relazione ai flussi informativi ricevuti e all'operatività che la Società intende porre in essere.
- 3 La funzione Compliance provvede a riferire, nell'ambito della relazione agli organi aziendali prevista dall'art. 113 del Regolamento Intermediari (che rinvia all'art. 61 del Regolamento UE 231/2013) e, in ogni caso, ogni qualvolta ritenuto opportuno, le situazioni annotate nel registro per le quali sia sorto o possa sorgere un conflitto d'interessi.

Qualora determinate attività della Società siano svolte da terzi, la Società mediante accordo scritto con la parte terza stabilisce che questi conservi la registrazione delle operazioni personali realizzate da soggetti rilevanti e che dietro richiesta di Anima fornisca prontamente tali informazioni.

ART. 15 -VERIFICA E AGGIORNAMENTO

1. Il Consiglio di Amministrazione procede alla revisione e all'aggiornamento delle situazioni di conflitto d'interessi identificate con periodicità almeno annuale e anche quando:
 - a. la struttura della Società o del gruppo muta in modo significativo;
 - b. la Società avvia nuove attività.
2. Ai fini di cui al paragrafo che precede l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale predispongono adeguati flussi informativi tra gli organi e le funzioni aziendali, i soggetti rilevanti e le società del gruppo.
3. La funzione Compliance controlla regolarmente l'efficacia delle misure e procedure adottate per la gestione dei conflitti d'interessi in modo da individuare, e se opportuno correggere, eventuali carenze.
4. Il Consiglio di Amministrazione riesamina le misure e le procedure adottate con periodicità almeno annuale, ed anche al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità di assicurare in modo duraturo l'efficace gestione dei conflitti d'interessi.
5. Gli eventuali aggiornamenti/modifiche alla Politica di gestione dei conflitti di interessi sono comunicate al Responsabile del Fondo Pensione ed alla COVIP.